

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

ACCORDO PER LA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO DELL'ANNUALITÀ 2014

a seguito della Nota ministeriale n. 43332 in data 16 dicembre 2013

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Sui', 'Pov', 'M', 'MPL', and others, scattered across the bottom half of the page.

L'Assessore alle Attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi MARQUIS, e i rappresentanti dei seguenti organismi:

INPS DI AOSTA
ITALIA LAVORO SPA
CONFINDUSTRIA VALLE D'AOSTA
CONFCOMMERCIO RETE IMPRESE ITALIA
ADAVA
CNA
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VDA
CONFARTIGIANATO VDA
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES
CGIL
CISL
UIL
SAVT
UGL

VISTI

- l'articolo 2, commi 64 e seguenti della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge di riforma del mercato del lavoro);
- l'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare con riferimento a quelle apportate dalla l. 92/2012, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22 novembre 2012;
- le assegnazioni finanziarie per gli ammortizzatori sociali disposte nel corso del 2013 sulla base dei riparti predisposti dalla Conferenza Stato-Regioni, in base alle quali è stata conferita alla Regione Valle d'Aosta complessivamente la somma di euro 2.190.681,23;
- l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, siglato in data 19 febbraio 2013, con il quale sono state definite le procedure per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni e/o di mobilità ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;
- l'Accordo sottoscritto fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Direzione regionale INPS, Italia Lavoro e le parti sociali valdostane in data 22 febbraio 2013 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2013

CONSIDERATO

- che con Nota Ministeriale n. 41602 in data 4 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato disposto che le Regioni e le Province autonome possono continuare ad

utilizzare, nell'anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, commi 64 e 65 della l. 92/2012;

- che con Nota ministeriale n. 43332 in data 16 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire la continuità dell'intervento di sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, invita le Regioni e le Province autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 54/2013, convertito nella legge n. 85/2013;

- che la disponibilità di risorse finanziarie, assegnate alla Regione Valle d'Aosta nel 2013 e non utilizzate nel corso del medesimo anno, consentono di garantire continuità nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in riferimento alle domande presentate successivamente al 31 dicembre 2013

CONCORDANO quanto segue

- Il perdurare della crisi occupazionale del mercato del lavoro in Valle d'Aosta evidenzia la necessità, anche per il 2014 ed in continuità con il 2013, di assicurare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG e Mobilità in deroga) al fine di contenerne gli effetti e di creare le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.

- Per le finalità di cui sopra, il presente Accordo stabilisce le modalità gestionali degli ammortizzatori sociali in deroga a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 54/2013, secondo quanto riportato nei seguenti punti.

1. Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sono sottoposte alla medesima disciplina fissata nell'Accordo ammortizzatori in deroga anno 2013, sottoscritto in data 22 febbraio 2013, di seguito denominato Accordo 2013, che con il presente Accordo viene integralmente confermata con le seguenti precisazioni:

- a) fermo restando il limite complessivo previsto dall'Accordo 2013 (52 settimane nel biennio mobile riferito all'azienda), la concessione del trattamento di CIG in deroga di cui al presente Accordo avverrà per periodi non superiori a 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi;
- b) nel caso in cui la sospensione del lavoro sia intervenuta nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e la data del presente Accordo, la comunicazione di richiesta di attivazione della procedura di CIG in deroga e di esame congiunto deve avvenire entro 20 giorni dalla data del presente Accordo, fermo restando il rispetto dello svolgimento dell'esame congiunto entro il 25° giorno del mese successivo all'inizio della sospensione. Al predetto termine di 20 giorni ai fini della richiesta di esame congiunto può derogarsi nei casi di procedure concorsuali, fatto comunque salvo il rispetto del termine fissato per lo svolgimento dell'esame congiunto;
- c) le domande di mobilità in deroga devono essere presentate entro 60 giorni dalla scadenza dell'ammortizzatore ordinario salvo i casi di slittamento previsti dalla normativa generale;
- d) fermo restando il limite complessivo previsto dall'Accordo 2013, la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui al presente Accordo potrà avvenire per periodi non superiori a 6 mesi;



- e) le concessioni di mobilità in deroga autorizzate sino al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'Accordo 2013 sono prorogate nell'anno 2014 per un periodo massimo di 6 mesi;
- f) gli impegni previsti nella Nota congiunta contenuta nell'Accordo 2013 si intendono rinnovati nel 2014 compatibilmente con quanto previsto dai nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 54/2013 e previa verifica delle risorse complessivamente disponibili per l'annualità 2014.

2. Le parti si danno atto che a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 54/2013, il presente Accordo cesserà i propri effetti e dovrà necessariamente essere rivisto al fine di addivenire ad un nuovo Accordo.

Il presente Accordo consta di n. 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.


L'ASSESSORE
Pierluigi MARQUIS


CCIL
fabia

x associazione artigiani
Valle D. Aosta
Stefano

x CNA VDA
Stefano




Roberto



Potenziale (C) Confartigianato
Valle d'Aosta
100 Grand-Chemin, 30 - 11020 Saint-Christophe (A)
Tel. 0165.361001 - Fax 0165.34905
Partita IVA 00603360074

Aosta,

30 GEN. 2014